

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 luglio 2024, n. 315

[ID VIP 10163] - Parco eolico, costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Ravano Wind S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 155826 del 02.10.2023, acquisita in data 03.10.2023 al prot. n. 16677 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 17012 del 09.10.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 18270 del 27.10.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;
- nota prot. n. 21069 del 07.12.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;
- nota proprio prot. n. 5398 del 21.02.2024, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10163, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico, costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Ravano Wind" S.r.l., alla luce dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione tecnica ID VIP 10163.pdf -

6ba8463899668414d33543968194abddb6136d82ac30421727a4bdb4393633da

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10163

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 72 MW , (12 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW)
Ubicazione	Comune di Torremaggiore (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.
Proponente	Ravano Wind S.r.l

L'impianto eolico è costituito da **12 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6 MW** per una **potenza complessiva di 72 MW** da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. L'impianto eolico "TORREMAGGIORE" sarà collegato, mediante la sottostazione utente MT, alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "San Severo 380 – Rotello 380".

Di seguito vengono indicate le aree interessate dall'intero impianto di aerogeneratori, le opere di connessione e la SSE.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM 33 WGS84; si riportano, inoltre, i comuni, i fogli e le particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche:

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	515856	4611378	Torremaggiore	75	104
2	516961	4611254	Torremaggiore	76	416
3	517666	4611879	Torremaggiore	77	109/121
4	516601	4612127	Torremaggiore	76	409/447
5	518851	4612766	Torremaggiore	73	47/86
6	517983	4612852	Torremaggiore	77	1
7	515991	4613327	Torremaggiore	76	474
8	517952	4613815	Torremaggiore	72	47
9	518760	4614402	Torremaggiore	72	71
10	518184	4615303	Torremaggiore	16	75
11	517005	4615796	Torremaggiore	16	263
12	517272	4616943	Torremaggiore	16	39

Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori e riferimenti catastali




Figura 1 – Layout di impianto su base ortofoto

La zona interessata dall'impianto si sviluppa nel Comune di Torremaggiore in località "Voiragni-Stella Nuova", il campo eolico sarà ubicato a OVEST del centro abitato di TORREMAGGIORE, ad una distanza di circa 5.3 km dal wtg 5-12, in località "VOIRAGNI-STELLA NUOVA", ad una altitudine compresa tra i 130 e 90 mt. s.l.m. Tutti gli aerogeneratori saranno raggiungibili dalla SP 11, dalla SP 9 e da svariate strade comunali-vicinali. Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sarà utilizzata per quanto più possibile la viabilità esistente. Saranno realizzati circa 8 km di nuove piste (in media circa 670 m per aerogeneratore).

L'impianto ricade nell'Ambito Territoriale n. 2 "Monti Dauni", in essa ricadono le figure territoriali del PPTR come:

-Ambito: Monti Dauni;

-Figura: "La bassa valle del Fortore".



Figura 2 - Indicazione dell'ambito territoriale individuato e della figura rientrante nell'ambito territoriale individuato da PPTR

I Monti Dauni rappresentano il prolungamento orientale dell'Appennino in particolare il paesaggio dei Monti Dauni meridionali è caratterizzato da due valli principali profondamente incise da torrenti permanenti quali il Cervaro e il Carapelle (Fonte PPTR).

L'area, tipicamente agricola, si presenta in generale fortemente antropizzata, si tratta di un territorio collinare e di media montagna. Il paesaggio dominante è quello dei seminativi. Dall'analisi della documentazione non viene riportato espressamente la destinazione d'uso delle aree secondo il P.R.G. del comune in cui insiste l'impianto, si desume che l'impianto ricada in zona ad uso agricolo.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione**. La Figura 3 inquadra l'impianto eolico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia, nel buffer di 20 km.




Figura 3 – Individuazione degli aerogeneratori di progetto su cartografia rispetto alla presenza di impianti eolici autorizzati e/o in fase di autorizzazione nell'area buffer 20 km - dati FER -Impatti Cumulativi

- **Let. b)** – L’opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualficate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater)** – L’area d’impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **non rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).




Figura 4 – Verifica compatibilità aerogeneratori su cartografia PPTR

L' idoneità dell'area potrà essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

Per il superamento delle strutture esistenti interferenti (sottoservizi, corsi d'acqua naturali ed artificiali) il proponente dichiara il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale esistente e l'interferenza sarà risolta tramite utilizzo della tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), dove non sarà possibile lo staffaggio laterale alle infrastrutture esistenti (ponti, viadotti etc.). Tale tecnica è definita anche "No dig" e risulta essere alternativa allo scavo a cielo aperto non impattando sul terreno perché nel tratto di applicazione non avviene nessuno scavo.




Figura 5 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – (dettaglio area impianto Area buffer 3 km)

- ❖ Le torri di progetto sono esterne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e al buffer di 3 km dai beni culturali e alle aree ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW.**

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC ¹	<input type="checkbox"/>		200
	SIC Posidoinato	<input type="checkbox"/>		200
	ZPS	<input type="checkbox"/>		200
Zone IBA ²		<input checked="" type="checkbox"/>		5.000
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/'04)		<input type="checkbox"/>		-
Beni Culturali con 100 m. (parte II D. Lgs.42/'04)		<input type="checkbox"/>		100
Aree tutelate per legge	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300

¹ S.I.C. "Valle Fortore, Lago di Occhito": ubicato a nord/ovest dell'area di impianto, a circa 2.300 metri dalla torre T12.

² Monti della Daunia: ubicata a nord/ovest dell'area di impianto, a circa 1.600 mt dalla torre T7.

(art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				
PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input type="checkbox"/>		-
	AP	<input type="checkbox"/>		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3				
fino a 4 Km	Coni visuali (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
	Zone interne ai coni (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
fino a 6 Km ³	Coni visuali (6 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aereogeneratori	6.000
	Zone interne ai coni (6 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>		6.000
fino a 10 Km ⁴	Coni visuali (10 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aereogeneratori	10.000
	Zone interne ai coni (10 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aereogeneratori	10.000

³ Cono Visuale - "Dragonara": WTG1, WTG4, WTG7, WTG11;

⁴ Cono Visuale - "Dragonara": WTG2, WTG3, WTG5, WTG6, WTG8, WTG9, WTG10, WTG12;

Cono Visuale - "Castel Fiorentino": WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7, WTG8, WTG9, WTG10.




Figura 6 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia – area aerogeneratori.

L’analisi ha evidenziato che il cavidotto esterno ricade:

- in prossimità e nel buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d’acqua (art.142 D.Lgs.42/04), il cavidotto esterno di connessione dell’impianto eolico alla stazione elettrica di consegna dell’energia prodotta dal parco eolico (SE di utenza), di proprietà del proponente, alla quale convergeranno i cavi di potenza e controllo provenienti dal parco eolico, che sarà costruita su suoli individuati nelle vicinanze della stazione 150/380 kV Terna esistente e relativo ampliamento (SSE), attraverserà il corso d’acqua Fiume Staina.
- in Rete Tratturi e precisamente attraversa il tratturo “Braccio Nunziatella-Stignano”;
- in Coni Visuali (6km) “Dragonara”;



Figura 7 – Cartografia P.A.I

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
10	Tratturo	Braccio Nunziatella-Stignano'	Torremaggiore	PCT/A

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.
Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 **conferma la mancata** adesione degli studi di Progettazione agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica.
- c) **Il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sarà utilizzata per quanto più possibile la viabilità esistente e che saranno realizzati circa 8 km di nuove piste (in media circa 670 m per aerogeneratore) con collegamenti tra le singole parti dell'impianto fatti in modo da non determinare un eccessivo consumo di suolo;
- d) **il progetto non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree della Carta "Corine Land-Cover".
Dalle osservazioni dirette in campo e come risulta dalla carta dell'uso del suolo si è potuto constatare che l'utilizzo del suolo prevalente è **seminativo semplice in aree irrigue**.
Non ci sono aerogeneratori in sistemi colturali e particellari complessi e in aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione in quanto questi rappresentano una piccolissima parte del territorio.
Le aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori e degli altri componenti di impianto (sottostazione elettrica) sono tutte a SEMINATIVO SEMPLICE come anche gli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 metri dal punto di installazione risultano, prevalentemente seminativo asciutto coltivato a cereali o lasciato incolto. Inoltre, l'area non presenta particolari peculiarità ed emergenze di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e comunque l'impianto non ha alcuna interferenza con queste emergenze.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.

- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 8 – Carta uso del suolo – CLC

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il Proponente ha effettuato l'analisi dell'impatto sul paesaggio attraverso l'identificazione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, protetti ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, situati a una distanza aerea minima pari a 50 volte l'altezza totale dell'aerogeneratore più vicino (definendo così, per questo progetto, un'area buffer di 10 km), come indicato dal D.M. 10/09/2010:

$$50 * HA = 50 * 200 [m] = 10000 [m]$$

dove HA rappresenta l'altezza complessiva dell'aerogeneratore in esame.




Figura 9 – Area Vasta (verde - 20 Km), Area Ristretta (rossa - 2 Km), Area di Interesse (blu - 10 Km)

✓ Con riferimento all' All. 4:

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;**

Il parco si snoda essenzialmente su due file di aerogeneratori molto distanziati tra loro in modo da sfruttare la direzione prevalente della risorsa eolica ed ottimizzando, in questo modo, la produzione dell'impianto. Non ci sono, nell'Area ristretta singolarità paesaggistiche, il paesaggio si presenta sostanzialmente uniforme e ripetitivo e non costituisce elemento di frattura di una unità storica o paesaggistica.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**

Il proponente dichiara di utilizzare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per quanto più possibile la viabilità esistente. Saranno realizzati circa 7,7 km di nuove piste e la viabilità di esercizio (strade e piazzole) sarà realizzata con materiale permeabile e non sarà finita con misto stabilizzato o calcestruzzo che quindi non comportano impermeabilizzazione del suolo e che sono stati predisposti per evitare interferenze con vincoli paesaggistici presenti nel territorio.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito: è previsto l'interramento dei cavi di media tensione. I cavidotti interrati, saranno realizzati lungo la viabilità esistente con tecnica TOC.

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**




Figura 10 – Impatti cumulativi - sovrapposizione sull'impianto di progetto del buffer 1km, 3km, 10 km.

Il requisito non risulta rispettato. Nella relazione di Impatti cumulativi si conclude affermando che nonostante la vicinanza tra le macchine di progetto e quelle di altra ditta (autorizzati/realizzati oppure autorizzati/non realizzati) si va a generare un impatto cumulativo che tuttavia, non è detto che generi interferenza con le regole di riproducibilità del PPTR.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare;**

Il requisito non è soddisfatto poiché le posizioni degli aerogeneratori sono state definite con la spaziatura tra le turbine mediamente di oltre 450 m. comunque inferiore alla distanza minima richiesta dalla norma.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il requisito non è soddisfatto seppur il proponente dichiara che gli aerogeneratori sono inseriti in un contesto già "antropizzato da fonti rinnovabili ed infrastrutture di rete", condizione mitigativa che rende l'impianto poco distinguibile rispetto agli impianti esistenti per un osservatore che transita in prossimità di quest'area "industrializzata". (Elaborato SIA_pag.220)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "San Severo 380 – Rotello 380".

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Nell'elaborato SIA a pagina 7 il proponente dichiara che alcuni fabbricati vincolati e le civili abitazioni sono tutti ad una distanza inferiore ai 262,14 m dal singolo aerogeneratore. Si precisa che tale dichiarazione potrebbe essere frutto di un refuso poiché subito dopo dichiara che la distanza di 262,14 m viene assunta come distanza minima di sicurezza proveniente dal calcolo della gittata massima.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il proponente, nella documentazione, non evidenzia il buffer di 1200 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 200 m).

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il proponente dichiara di posizionare le torri rispetto le strade provinciali o nazionali ad una distanza superiore a 200m (altezza massima) e non inferiore in ogni caso a 150 m dalla base della torre, nel rispetto della misura di mitigazione di cui al punto 7 "Incidenti" dell'allegato 4 del DM 2010.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Alcuni fabbricati vincolati e le civili abitazioni sono tutti ad una distanza inferiore ai 262,14 m dal singolo aerogeneratore. La distanza di 262,14 m viene assunta come distanza minima di sicurezza proveniente dal calcolo della gittata massima.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dall'analisi condotta in campo sulle produzioni agricole di particolare pregio definite al punto 4.4.2. R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011 è emerso che l'area vasta in cui ricadono gli aerogeneratori è caratterizzata dalla presenza di numerosi vigneti e uliveti. Nel comune di interesse si producono numerosi prodotti DOP e IGP, tra cui gli oli extravergine di oliva DOP "Dauno", DOP "Tavoliere delle Puglie", DOP "Aleatico di Puglia" e numerosi vini, tra cui DOP "San Severo", IGP "Daunia" e IGP "Puglia".

Dalla consultazione della carta del suolo risulta che le torri eoliche ricadono nelle classi: "Seminativi e/o Vigneti" (tab.5).

Nell'area di studio circostante agli aerogeneratori, in una fascia estesa di oltre 500 m distribuita uniformemente intorno all'impianto e ad esso adiacente, si osservano principalmente vigneti ad una distanza minima di 116 m ad eccezione dell'aerogeneratore WTG 7 che ricade direttamente in un vigneto, mentre nelle vicinanze degli aerogeneratori WTG 6 e WTG 8 non è stata rilevata alcuna essenza di pregio.

L'installazione degli aerogeneratori ricadenti nel comune di Torremaggiore non andrà ad interferire con le produzioni agricole di particolare pregio **ad eccezione della WTG 7** che ricade in vigneto di cui il proponente non definisce la qualità.

Aerogeneratore	Coltura presente	Area di indagine	Distanza minima tra la pala e la coltura rilevata
1	Seminativo	Uliveto	187 m
2	Seminativo	Vigneto	415 m
3	Seminativo	Vigneto	304 m
4	Seminativo	Vigneto	350 m
5	Seminativo	Uliveto	198 m
6	Seminativo	-	-
7	Vigneto	Vigneto	24 m
8	Seminativo	-	-
9	Seminativo	Vigneto	233 m
10	Seminativo	Uliveto	322 m
11	Seminativo	Vigneto	195 m
12	Seminativo	Vigneto	116 m

Tabella 5 – Essenze di pregio rilevate nell'area di indagine di 500 m dall'area di progetto




Figura 10 – Essenze di pregio nell'area di indagine (500 m) – WTG7

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che il proponente le adotterà prima che prenda avvio la fase di cantiere, durante questa fase e altre ancora durante la fase di esercizio del parco eolico. Tali azioni riguardano:

- protezione del suolo dalla dispersione di oli e altri residui (durante la costruzione e il funzionamento dell'impianto);
- conservazione del suolo vegetale;
- trattamento degli inerti (durante la costruzione dell'impianto);
- integrazione paesaggistica delle strutture.

Altre misure di mitigazione tendono alla mimesi del manufatto e alla valorizzazione dello stesso che possono essere ottenute attraverso un adeguato studio dell'inserimento cromatico al fine di ripristinare quanto più possibile le situazioni morfologiche, vegetazionali e naturalistiche, o a crearne delle nuove.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto eolico è costituito da 12 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 72 MW da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località "Voiragni-Stella Nuova", incluse le relative opere di connessione alla RTN.
2. L'impianto ricade in **zone a destinazione agricola**.

3. Sebbene l'iniziativa progettuale ricada in **area idonea ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. C-quater, l'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**
4. **Il progetto presenta evidenti criticità in punto di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio**, ai sensi del DM 10-9-2010, nei termini sopra evidenziati.
5. Si rileva che, dalla documentazione in atti, non è stato possibile analizzare sufficientemente la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale in termini di misure di mitigazione e compensazione.
6. L'installazione dell'**aerogeneratore WTG 7 ricade in vigneto di cui il proponente non definisce la qualità.**